

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 33.

**Adeguamento del finanziamento della legge regionale
20 marzo 1975, n. 33 « Contributo regionale ordinario a fa-
vore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento ».**

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento di cui all'art. 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 33, è aumentato per l'esercizio 1980 di lire 350 milioni.

Dall'esercizio 1981 lo stanziamento di cui al comma precedente sarà determinato con la legge di bilancio.

Art. 2

Alla copertura del maggior onere previsto dalla presente legge si provvede mediante riduzione di lire 350 milioni del cap. 196219740 « Fondo globale spese correnti normali » (Partita: « Contributi di funzionamento Comunità Montane ») dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.

Art. 3

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione	Competenza	Cassa
Cap. 196219740	L. 350.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 350.000.000
	<hr/>	
	L. 350.000.000	L. 350.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 012301535 - « Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità Montane sulle spese di funzionamento »	L. 350.000.000	L. 350.000.000
--	----------------	----------------

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 2 maggio 1980

Tomelleri